

# Aspetti di vigilanza in edilizia



Ing. Claudia Aldini

*Resp. U.O. Vig. Tecnica -  
Direzione Territoriale del Lavoro di  
Reggio Emilia*

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non impegnano in alcun modo l'Amministrazione di appartenenza.

# PREMESSA


(dal “Piano Nazionale di Prevenzione in Edilizia 2009 – 2010”)

La vigilanza nei cantieri è essenzialmente uno strumento per fare prevenzione.

L'azione di controllo e anche di repressione è fondamentale per dare sostanza alle regole di prevenzione: senza questa azione c'è il rischio che investano in sicurezza solamente le imprese  motivate culturalmente, le quali si troveranno però penalizzate sul mercato rispetto a quelle imprese che non intendono farlo.

“Oggetto” della vigilanza in materia dei salute e sicurezza del lavoro è la verifica del rispetto in particolare (ma non solo) del

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.



## Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili

CAPO I Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili - da art. 88 a art. 104

CAPO II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota - 8 SEZIONI - da art. 105 a art. 156

CAPO III Sanzioni - da art. 157 a art. 160

- I Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (POS -cadute dall'alto – seppellimento- elettrocuzione – amianto)
- X Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)
- XI Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
- XII Contenuto della notifica preliminare di cui all'articolo 99
- XIII Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere (servizi igienico-assistenziali, posti di lavoro, vie di circolazione)
- XIV Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
- XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (psc, pos)
- XVI Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
- XVII Idoneità tecnico professionale
- XVIII Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
- XIX Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
- XX A. Costruzione e impiego di scale portatili; B. Autorizzazione ai laboratori di certificazione
- XXI Accordo Stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota (es. ponteggi)
- XXII Contenuti minimi del Pi.M.U.S.
- XXIII Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

# L'ispettore

E' un U.P.G., che secondo il C.p.p. deve  
“prendere notizia dei reati, impedire che  
vengano portati a conseguenze ulteriori,  
ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari  
per assicurare le fonti di prova e raccogliere  
quant'altro possa servire per l'applicazione della  
legge penale...”

# IL SISTEMA SANZIONATORIO

Il D. Lgs. 81/2008 prevede 4 tipologie di sanzioni:

arresto

arresto o  
ammenda

ammenda

sanzioni  
amministrative

Reati puniti con la pena  
dell'ARRESTO



Definizione solo in  
sede giudiziaria

INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI  
VIOLAZIONI



COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL P.M



IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL  
RINVIO A GIUDIZIO

novità  
**ART. 302**

IL G.I.P. SU RICHIESTA  
DELL'IMPUTATO  
PUO' SOSTITUIRE LA PENA  
DETENTIVA (max 12 MESI)  
CON UNA PENA PECUNIARIA



CONDIZIONI PER LA SOSTITUZIONE:

- ELIMINAZIONI FONTI DI RISCHIO
- ELIMINAZIONE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO
- VIOLAZIONE NON è STATA CAUSA DI MORTE O LESIONE GRAVE/GRAVISSIMA

**CONTRAVVENZIONI: REATI** puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda

Alle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro si applica il D. Lgs 758/94

L'organo di vigilanza, allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, impartisce al contravventore un'apposita **PRESCRIZIONE** (Art. 20 D. Lgs 758/94)

**Reati puniti con pena alternativa  
ARRESTO O AMMENDA**

**Reati puniti con la pena  
dell'AMMENDA**



**D.Lgs. 758/94**

**INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI**



**PRESCRIZIONE**



**COMUNICAZIONE  
NOTIZIA DI REATO AL  
P.M.**



**SOPRALLUOGO DI  
VERIFICA**



**OTTEMPERANZA ALLA  
PRESCRIZIONE**



**INADEMPIMENTO**



**IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL  
RINVIO A GIUDIZIO**



**AMMISSIONE AL PAGAMENTO  
DI 1/4 DEL MASSIMO IN VIA  
AMMINISTRATIVA**

**Mancato pagamento**



**PAGAMENTO entro 30 GG**



**Il P.M. chiede al G.I.P.  
l'archiviazione**

**Illeciti puniti con sanzione amministrativa**



**L. 689/81**

**INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI**

novità ↓

**ART. 301 bis D.Lgs.  
81/08**

**CONTESTAZIONE con "PROVVEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE"**



**REGOLARIZZAZIONE**

**VERIFICA**

**MANCATA  
REGOLARIZZAZIONE**



**AMMISSIONE AL  
PAGAMENTO  
DELL'IMPORTO MINIMO  
SANZIONE**

**PERDITA DEL BENEFICIO art.  
301 bis e TRASMISSIONE  
NOTIZIA DI REATO ex art.  
650/437c.p.**



**GIUDICE PENALE APPLICA LA  
SANZIONE AMMINISTRATIVA  
(art. 24 L.689/81)**

**I soggetti a cui si applicano le sanzioni possono essere:**

- **Datori di lavoro e Dirigenti (es. art. 148);**
- **Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l'esecuzione dell'opera edile (es. art. 91 c.1, 92 c.1 e 2)**
- **Committenti di opere edili o Responsabili dei lavori ( es. art. 90 c.3,4,5)**
- **Lavoratori autonomi, ecc.. (es. art. 100 c.3)**
  
- **Preposti ( es. art. 19);**
- **Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori ( es. art. 22, 23, 24)**
- **Medici competenti ( es. art. 25)**
- **Lavoratori ( es. art. 20)**

Una novità importante, dal punto di vista delle responsabilità e quindi degli organi di vigilanza, è stata introdotta con l' art. 299:

chiunque, indipendentemente dall'investitura formale,

**eserciti di fatto poteri direttivi**

è considerato alla stregua di un datore di lavoro, dirigente o preposto (principio di effettività)

# Il coordinatore per l'esecuzione

art. 92.1 a) e b)

- Verifica l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC e delle relative procedure di lavoro
- Verifica l'idoneità dei POS e se necessario adegua il PSC
- Se necessario, verifica che le imprese adeguino i loro POS

Quindi il Coordinatore può essere considerato responsabile anche solo per il fatto che il POS di un'impresa non sia adeguato ai rischi effettivamente presenti in cantiere.

## Contenuti del PSC - All. XV, punto 2.2.3:

In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore ... effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, facendo in particolare attenzione ai seguenti: (ad esempio)

- Investimento (quindi viabilità)
- Seppellimento
- Caduta dall'alto
- Instabilità delle pareti
- Insalubrità dell'aria
- Demolizioni
- Incendio o esplosione
- Ecc...

Il coordinatore che viola l'art 92 comma 2 (tranne lett. d) è punito con:

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400 [Art. 158, co. 2, lett. a)]

Prescrizione obbligatoria (art. 301): sanzione in via amministrativa pari a € 1.600

Questa introduzione per chiarire che capita di frequente di sanzionare il coordinatore, oltre al datore di lavoro, se emerge che non ha assolto gli obblighi di verifica e di segnalazione di cui all'art. 92.

Come vengono scelti i cantieri da ispezionare?

Per lo più “a vista”, in particolare:

Lavori su coperture

Protezione degli scavi

Lavori su superfici non portanti

## Articolo 108 - Viabilità nei cantieri

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell'ALL. XVIII, durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. (arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro)

All XVIII - 1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto...

# Seppellimento – sez. III - Scavi e fondazioni

## Articolo 118 - Splatemento e sbancamento

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

(arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 €)



### **ALLEGATO I**

#### **GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE**

#### **Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:**

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

## **Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi**

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.



## **Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi**

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.  
*(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)*

# Il ponteggio

titolo IV, sez. V – ponteggi fissi

Artt. 131-135: documentazione

1. Il “libretto” del ponteggio
2. il Pi.M.U.S.
3. il PROGETTO del ponteggio

## **art. 134**

**Il “libretto” e il PIMUS devono  
essere sempre presenti in cantiere**

arresto fino a 2 mesi o ammenda da 1.000 a 2.000 €  
ognuno

1. “Libretto” del ponteggio: comprende l’AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE (art. 131) e la RELAZIONE TECNICA [punti da d ) a g) dell’art. 132]

E’ sufficiente, insieme al Pi.M.U.S., quando il ponteggio che si vuole costruire è conforme ai calcoli e agli schemi autorizzati nel “libretto” stesso.

I ponteggi prefabbricati NON SONO TUTTI UGUALI, ragion per cui è necessario conoscere bene il “libretto” del ponteggio che si intende usare per poterlo installare correttamente e non incorrere in sanzioni.

Non è sufficiente che il libretto sia presente in cantiere, è **NECESSARIO** che il ponteggio **CORRISPONDA** agli schemi esecutivi autorizzati!

2. PIMUS (Art. 136) Cosa deve contenere?

All XXII - tra l’altro: identificazione dei lavoratori addetti; identificazione del ponteggio utilizzato; **DISEGNO ESECUTIVO** con indicati sovraccarichi, ancoraggi, appoggi; indicazioni per le operazione di montaggio / smontaggio / trasformazione

### 3 PROGETTO del ponteggio, a firma di ingegnere o architetto abilitato: comprende il calcolo e i disegni esecutivi

QUANDO E' NECESSARIO? AD ESEMPIO:

o Altezza oltre 20m o situati ad oltre 500 m. s.l.m.

o Realizzazione non conforme agli schemi tipo (anche per numero di impalcati e ancoraggi)

o Sovraccarico complessivo superiore a quello previsto dalla verifica di stabilità (anche in relazione alla superficie esposta all'azione del vento per la presenza di teloni, graticciati, tabelloni)

o Uso promiscuo di elementi di ponteggio non appartenenti ad una unica autorizzazione ministeriale.

o Utilizzo del ponteggio come opera provvisoria di sostegno.

o Le basi di appoggio esterne dei montanti coincidono con il fronte di scavo.

o Presenza di murature su cui non è possibile eseguire ancoraggi di idonea portata.

o Ponteggi usati come protezione dei lavoratori sulle coperture



*Roma,*



*Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*

Partenza - Roma, 27/08/2010

Prot. 15 / VI / 0017810 / MA001.A007

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

DIVISIONE VI

### **Quesito n. 3:**

**È possibile l'impiego di ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'articolo 133 del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?**

Si è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato articolo 133 e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.

## Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed **a regola d'arte**, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro. (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 €)

“A regola d’arte” significa, quanto meno, come previsto nel libretto del ponteggio.


Alcuni “dettagli” ...



VI - 2.2:

Nel corso del montaggio si devono costantemente verificare:

- il corretto inserimento e rotazione del dispositivo di collegamento assiale dei telai (spine);



**Quesito n. 8:**

**È' possibile eliminare l'elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla normativa europea, il tubo interno (spinotto) di collegamento tra i montanti è di almeno 150 mm?**

Risposta:

Anche in accordo con il punto 10.2.3.1 della norma UNI EN 10811-1 si ritiene sia possibile, nell'ambito dell'autorizzazione ministeriale di cui al comma 2, dell'articolo 131, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevedere, in presenza di spinotto, fissato in modo da garantire l'unione solidale e permanente ad un montante, di almeno 150 mm di lunghezza, oltre agli schemi-tipo completi di spina a verme, anche schemi-tipo privi di spina a verme, ma che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell'ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell'ultima stilata.

## Articolo 125 - Disposizione dei montanti

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale. *(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro)*



## Quesito n. 6:

**Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno?**

Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal punto 2.2.1.2 dell'Allegato XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l'obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel Pi.M.U.S. di cui all'Allegato XXII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.



## Articolo 125 - Disposizione dei montanti

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.



## Articolo 140 - Ponti su ruote a torre

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all' ALLEGATO XXIII.



## Articolo 138

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a

**20** centimetri.

(arresto fino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro)



## Articolo 126 - Parapetti

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

## Articolo 128 - Sottoponti

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

### VI.4 - IMPIEGO.

#### VI.4.1 Piani del ponteggio.

I piani del ponteggio destinati al lavoro devono:

- essere del tipo previsto nella relazione tecnica. Nel caso di utilizzo di tipi diversi dovranno essere osservate le modalità previste dalle disposizioni ministeriali in merito alla compatibilità della sostituzione: in tale ipotesi dovrà conservarsi in cantiere una relazione firmata dal responsabile del cantiere e quando necessario dal progettista della struttura, in merito alla compatibilità della modifica apportata con i problemi di sicurezza e di stabilità;
- essere ben accostati tra loro e all'opera in costruzione è consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 cm.
- essere utilizzati solo allorquando non distino più di due metri dall'ordine più alto di ancoraggi;
- essere provvisti, su ciascun lato libero, di correnti parapetto e da un fermapiede.
- avere il bordo superiore del corrente più alto a non meno di 1.00 m dal piano dell'impalcato;
- essere provvisti di fermapiedi, appoggiati con il bordo inferiore a contatto con il piano dell'impalcato, con altezza pari a 20 cm
- essere provvisti per tutta l'estensione dell'impalcatura di lavoro (escluse le zone interdette al transito di persone), di un parasassi con sporgenza orizzontale di m 1.50, capace di intercettare la caduta dei materiali.

#### VI.4.2 Protezione contro la caduta di materiali



## Quesito n. 4:

**In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il raddoppio dei montanti?**

Si ricorda che in conformità al punto 3.3 dell'Allegato XVIII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. In particolare nei ponteggi di cui all'articolo 131 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.



### INFORTUNIO SUL LAVORO

## Colpito al volto da carrucola, grave operaio

— VIGNOLA —

UN CARRUCOLA lo colpisce al volto mentre sta lavorando su un ponteggio e un operaio albanese di 47 anni rischia la paralisi totale. E' successo, ieri mattina, in un cantiere edile di via Longhi, a Castello d'Argile, nel Bolognese. L'uomo, dipendente di un'impresa edile di Vignola, rischia una paralisi quasi totale. L'incidente sul lavoro si sarebbe verificato a causa del distacco di un bullone che serviva per fissare la carrucola. Quando l'operaio ha iniziato a maneggiarla l'oggetto si è staccato centrandolo al volto e alla testa. Sono soltanto ipotesi che dovranno essere confermate dai carabinieri della stazione locale e dalla medicina sul lavoro accorsa anch'essa sul posto. La corsa contro il tempo dell'elisoccorso del 118 ha evitato conseguenze più gravi. In un primo momento, dopo i soccorsi sul posto, le condizioni dell'uomo sono apparse disperate. L'uomo si trovava su un ponteggio di un cantiere per fare lavori di ristrutturazione in un condominio. Con l'operaio c'erano altri muratori che non hanno potuto evitare l'incidente. L'albanese prima di essere colpito dalla carrucola, stava cercando di trasportare al piano superiore un 'caldernino' pieno di cemento.

Matteo Radogna



E' vietato montare sul ponteggio tabelloni pubblicitari, graticciati, teli od altre schermature a meno che non si sia provveduto all'aumento, rispetto allo schema tipo, del numero di ancoraggi e di diagonali sulla base di un calcolo, eseguito da Ingegnere o Architetto abilitato all'esercizio della professione in relazione all'azione del vento presumibile per la zona ove il ponteggio è montato (v. pt. 3.4 delle Istruzioni CNR-UNI 10012/67, D.M. 3/10/1978).

## Articolo 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

## **Articolo 147 - Scale in muratura**

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.


(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro)



## Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

*(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)*



Art. 71. 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

b) 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro)

